

N. 1135-2135-2171-2450-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO e CRUCIANI (1135); BALLARDINI, PIERACCINI, ZAPPA, LUCCHI, MARANGONE, ANDERLINI, CASTAGNO e ALBERTINI (2135); DAMI (2171); PERDONÀ, PREARO e CANESTRARI (2450)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 ottobre 1960

MODIFICATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 maggio 1961 (Stampato n. 1272)

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 maggio 1961

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti. In

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Identico.

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonchè quelli compresi nei comprensori di boni-

tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

fica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Identico.